

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 60/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. Pa. Mu., titolare di redditi di lavoro autonomo, ha appellato la sentenza (4/4/11) con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Como ha respinto il ricorso a suo tempo presentato avverso la cartella emessa a suo carico, ex art. 36 bis del DPR 600/73, per mancato versamento dell'Irap relativa all'anno 2005, deducendo, in sintesi, che svolgendo un'attività professionale (quella di dottore commercialista) in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, manca nella fattispecie il presupposto impositivo (sent. 156/2001 della Corte Costituzionale).

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Como, costituitasi in giudizio, ha confermato, per contro, con articolata memoria la legittimità dell'assoggettamento al tributo ed ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che la decisione della controversia non può che prendere le mosse dalla invocata sentenza n.156/2001 della Corte Costituzionale.

La Consulta, pur dichiarando inammissibili o infondate le numerose questioni sollevate dai giudici tributari remittenti intorno al Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell'Irap, ha tuttavia precisato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

La stessa Corte quindi demanda ai soggetti interessati (contribuente, amministrazione finanziaria ed in ultima istanza giudice tributario) la questione di "mero fatto" costituita dall'accertamento, caso per caso, di elementi di organizzazione, al fine di escludere o meno l'applicabilità dell'Irap.

In particolare, non costituirà "autonoma organizzazione" quel corredo minimale di strumenti senza il quale la particolare attività professionale o di lavoro autonomo sarebbe irrealizzabile, mentre vi sarà "autonoma organizzazione" tutte le volte che tale soglia strumentale minima sarà superata grazie alla presenza di un insieme di fattori materiali e/o umani, non strettamente indispensabili per la determinata tipologia di attività, ma coordinatamente e sinergicamente utili per aggiungere valore allo svolgimento, alla produttività ed alla redditività della stessa.

Ciò posto il Collegio, esaminati gli atti di causa, rileva che il contribuente ha sostenuto spese per € 23.936,00=, di cui € 7.810,00= a titolo di compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale.

L'assunto dell'appellante secondo cui vi sarebbe stato un errore di compilazione del quadro RE (tra i compensi corrisposti a terzi sarebbero state erroneamente inserite anche altre spese, segnatamente quelle per la locazione dello studio, riducendosi quindi i predetti compensi a soli € 229,00=, come attesterebbe il quadro ST del Modello 770), non trova in realtà riscontro, come sottolineato dall'Ufficio nella propria comparsa di costituzione in giudizio, né nello studio di settore presentato dalla parte, atteso che nelle variabili che concorrono alla determinazione del ricavo/compenso il contribuente ha nuovamente indicato € 7.810,00= a titolo di compensi corrisposti a terzi, né nei dati presenti in Anagrafe Tributaria, "in cui l'unico contratto di locazione è datato 1.3.2003 e reca come valore della locazione € 11.700,00=".

Aggiungasi che l'interessato ha sostenuto per la propria attività spese non indifferenti.

La presenza di componenti negativi elevati costituisce chiaro indice di autonomia organizzativa e, conseguentemente, della sussistenza nel caso di specie del presupposto impositivo dell'Irap.

In considerazione di quanto precede e tenuto altresì conto che il contribuente avrebbe potuto sanare l'asserito errore di compilazione presentando una dichiarazione integrativa, che però non è stata prodotta, il proposto appello va respinto.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della controversia, per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello proposto dal contribuente. Spese compensate.